

[Torna alla pagina precedente](#)N. 00117/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00378/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2016, proposto da:

Gagliano Antonio & C. s.a.s., La Bottega da Luca e Cristina di Zucchini Cristina s.n.c., Calzature Giulia di Ranzo Mario & Napoli Patrizia s.n.c., Fratelli Massabò di Erino e Lorenza Massabò s.n.c., Ezio Gazzano, Gianfranco Valentini, Francesca Marra, Antonietta Maiolino, Pierluigi Chinosi, Daniela Di Mario, Il Gambero Rosso di Di Nicuolo Raffaella & C. s.a.s., Caffè Pepito di Corradi Matteo & C. s.a.s., Franca Garnerone, Pasticceria Mareri di Mareri Claudio & C. s.n.c., tutti rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Granara, Elena Martini e Luigi Basso, con domicilio eletto presso l'avv. Daniele Granara nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

**contro**

Comune di Imperia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piscitelli, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

**nei confronti di**

Impresa di Costruzioni Silvano & C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Inglese e Giovanni Olivieri, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 3;

**e con l'intervento di**

ad opponendum:

Benedusi & Falciola di Falciola Andrea s.n.c., Alessandra Pipitone in qualità di titolare della Ditta Beautiful, Riccardo Fracchioni in qualità di titolare della Ditta Nono Caffè, Steno di Macaluso Stefano & C. s.a.s., Tatiana Locchi in qualità di titolare della Ditta L'Edicola di Taty, Claudio Barbero in qualità di titolare dell'omonima Ditta, Alessandro Dal Cortivo in qualità di titolare della Ditta Caffè Certe Volte, Sorelle Aimò di Aimò Luciangela, Nicoletta e Antonella s.n.c., Oreficeria Caratto di Vittorio Caratto & C. s.n.c., Alessandra Aprosio, Rosanna Ferraro, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Mario Giribaldi e Armando Gamalero, con domicilio eletto presso l'avv. Armando Gamalero nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 6/9;

**per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza del Dirigente della Polizia municipale del Comune di Imperia n. 201/16 del 13/5/2016, pubblicata in pari data all'albo pretorio *on line* del Comune medesimo, avente ad oggetto modifiche viabilistiche per consentire l'allestimento del cantiere e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del primo tratto di via Felice Cascione tra l'intersezione con via San Maurizio e l'intersezione con galleria Gastaldi;

dell'ordinanza del Sindaco di Imperia n. 200/16 del 12/5/2016, pubblicata in pari data all'albo pretorio *on line* del Comune medesimo, avente ad oggetto il trasferimento temporaneo e parziale del mercato del giovedì da via Cascione a piazza Duomo a far data dal 19/5/2016 e fino a conclusione dei lavori;

della sconosciuta autorizzazione paesaggistica del Comune di Imperia;

di ogni atto presupposto, conseguente o connesso e in particolare:

- del parere della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Imperia reso nella seduta del 14/4/2016;
- degli sconosciuti pareri della Soprintendenza belle arti e paesaggio della Liguria;
- della sconosciuta comunicazione *e-mail* in data 12/5/2016 del Settore urbanistica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Imperia, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Impresa di Costruzioni Silvano & C. S.r.l.;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che la nuova autorizzazione paesaggistica, sulla base della quale sono stati riavviati i lavori di riqualificazione di via Cascione, pare supportata da adeguata motivazione.

Considerato che le misure disposte con le avverse ordinanze sono strettamente consequenziali all'esecuzione dei lavori suddetti.

Considerato, quanto al *periculum*, che il pregiudizio lamentato con l'istanza cautelare, consistente nell'avvio dei lavori medesimi, si è già compiutamente verificato, cosicché risulterebbe contraria all'interesse di tutte le parti in causa l'adozione di una misura cautelare che, di fatto, procrastinerebbe i disagi connessi allo stato di parziale esecuzione dell'opera pubblica.

Considerato, inoltre, che la mancata realizzazione dell'opera nei termini previsti comporterebbe il rischio di perdere il finanziamento regionale già concesso a tal fine.

Ritenuto, pertanto, che non possa essere favorevolmente apprezzata l'istanza cautelare in epigrafe.

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare vadano integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente  
Davide Ponte, Consigliere  
Richard Goso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

